

I N D I C E

PREMESSA	Pag. II
SEZIONE PRIMA	
Organi Collegiali	
Artt. 1-8	“ 2
SEZIONE SECONDA	
Regolamento di disciplina	
Artt. 9-21	“ 9
SEZIONE TERZA	
Uso e sicurezza dei locali della Scuola	
Artt. 22-28	“ 29
SEZIONE QUARTA	
Rapporti della Scuola con l'esterno	
Artt. 29-31	“ 33
Allegato A	
Statuto delle studentesse e degli studenti	“ 35
Allegato B	
Schede per irrogazioni sanzioni disciplinari	“ 43
Allegato C	
Patto di corresponsabilità	“ 46
Allegato D	“ 48
Allegato E	
Viaggi di istruzione, visite guidate ed uscite didattiche	“ ...

PREMESSA

Come noto, dal primo settembre del 2000 le scuole sono diventate autonome nelle scelte organizzative, didattiche, di ricerca e sviluppo. Pertanto, le regole interne, in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'Autonomia (D.P.R. n. 275/99), vengono definite dalle singole istituzioni scolastiche. Anche l'ISS "Federico II" ha inteso, dunque, redigere il proprio Regolamento di Istituto che consta di quattro sezioni: la prima regolamenta il funzionamento e la composizione degli Organi Collegiali in osservanza delle disposizioni previste dal D. Lgs. 16 Aprile 1994, n.297; la seconda prevede il Regolamento di Disciplina nel rispetto delle linee guida stabilite dallo Statuto delle studentesse e degli studenti approvato con D.P.R.24 Giugno 1998 n. 249 e modificato con D.P.R. 21 Novembre 2007 n. 235 (riportato in copia nell'allegato A); la terza riguarda l'uso e la sicurezza dei locali della Scuola, sempre nel rispetto della normativa vigente; la quarta i rapporti della Scuola con l'esterno.

Particolare rilievo assume il Regolamento di Disciplina avendo diverse funzioni: disciplinare il diritto di riunione, assemblea, associazione ed iniziativa degli studenti, individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'art. 3 dello stesso Regolamento, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche dell'Istituto, stabilire le sanzioni conseguenti alle infrazioni disciplinari, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento, e definire, inoltre, la composizione e le modalità di costituzione dell'Organo di Garanzia.

Il percorso seguito dalla nostra Scuola ha previsto che il Regolamento interno non fosse redatto solo da pochi membri, ma nascesse dal confronto tra gruppi di studenti, genitori e docenti e successivamente proposto al Collegio dei Docenti per un'analisi di competenza ed al Consiglio di Istituto per l'approvazione definitiva nella convinzione che le regole debbano essere condivise e valere per tutte le componenti (studenti, docenti, personale ATA e genitori) e che il loro rispetto serva a garantire la convivenza civile ed armonica nella nostra comunità scolastica.

SEZIONE PRIMA

ORGANI COLLEGIALI

Articolo 1

Coordinamento delle attività degli organi collegiali

1. Ciascun organo collegiale agisce in coordinamento con gli altri organi collegiali sia per quanto riguarda la programmazione sia per quanto attiene l'attuazione.

Articolo 2

Funzionamento degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali sono convocati con un preavviso di almeno cinque giorni prima della data di riunione, salvo casi di particolare urgenza.
2. L'avviso, che deve contenere l'ordine del giorno, deve essere esposto all'albo, pubblicato nel registro delle circolari, comunicato con lettera circolare e, per il Consiglio di Istituto, notificato con lettera personale ai singoli componenti.
3. I componenti di ciascun organo collegiale possono proporre punti di discussione all'ordine del giorno da sottoporre all'approvazione della maggioranza.
4. Di ogni seduta viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e approvato seduta stante.
5. Il verbale relativo alla seduta del Collegio verrà, invece, approvato, previa lettura, nella successiva seduta.

Articolo 3

Consiglio di Classe

1. Del Consiglio di Classe fanno parte il Dirigente Scolastico, i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti.
2. Le competenze specifiche sono: la valutazione periodica e finale degli studenti, demandata alla sola componente docente; programmazione dell'attività didattico-educativa; formulazione di proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica, agli IDEI (interventi didattici ed educativi integrativi) e ad iniziative di sperimentazione; deliberazione di provvedimenti disciplinari a carico degli studenti nel rispetto delle norme del regolamento di disciplina.

3. Il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal docente coordinatore delegato, è convocato dallo stesso Dirigente, di propria iniziativa o, su richiesta scritta e motivata, dalla maggioranza dei suoi membri.
4. Il Consiglio si riunisce almeno due volte a quadrimestre.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Articolo 4

Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto, compresi i docenti di sostegno, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. Le competenze specifiche sono: programmare l'attività educativa, proporre sperimentazioni, elaborare il Piano dell' Offerta Formativa, eleggere Funzioni Obiettivo e componenti di varie Commissioni di lavoro, proporre i criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione ad esse dei docenti, valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica, stabilire i criteri di valutazione da seguire negli scrutini finali, individuare i mezzi per ogni possibile recupero riguardo ai casi di scarso profitto, provvedere all'adozione dei libri di testo, promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto, eleggere i docenti incaricati di collaborare col Dirigente Scolastico, eleggere i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente e svolgere ogni altra attività prevista dall'art. 7 del T.U. 16 Aprile 1994, n .297.
3. Il Collegio dei Docenti, che può riunirsi anche in Sottocommissioni, è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 2 del presente regolamento; comunque, si riunisce almeno una volta a quadrimestre.
4. Le funzioni di Segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico eletto dal Collegio stesso.

Articolo 5

Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico, da otto rappresentanti del personale docente, quattro rappresentanti dei genitori, quattro rappresentanti degli studenti e due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliare.
2. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, su temi specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati.
3. Le principali competenze sono:
 - a. elaborare e adottare gli indirizzi generali e determinare le forme di autofinanziamento;
 - b. deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e disporre in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto;
 - c. deliberare, su proposta della Giunta – fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti – per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività dell'Istituto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: adozione del regolamento interno dell'Istituto; acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici; adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; criteri generali per la programmazione educativa; criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione; promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; deliberare in ordine a tutte le altre iniziative ed attività previste dall'art. 10 del citato T.U. 16 Aprile 1994, n. 297.

4. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla elezione dei membri delle diverse componenti dell'Istituto, è disposta dal Dirigente Scolastico.
5. Il Consiglio di Istituto nella sua prima seduta è presieduto dal Dirigente Scolastico, fino all'elezione, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio, del proprio Presidente, con le seguenti procedure:
 - a. l'elezione ha luogo a scrutinio segreto
 - b. sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio
 - c. viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio
 - d. qualora non si raggiunga la maggioranza alla prima votazione, il Presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla votazione il 51% dei componenti in carica
 - e. a parità di voti è eletto il più anziano di età
 - f. il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.
6. Il Consiglio di istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva o su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
7. Il Consiglio di Istituto discute, in apposita seduta, la relazione annuale predisposta dalla Giunta Esecutiva nel mese di Settembre di ogni anno, da approvarsi nel mese di Ottobre e, comunque, prima dell'insediamento del nuovo organo. La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio e della Giunta Esecutiva, viene inviata agli organi competenti entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, a meno che non siano in discussione argomenti concernenti persone.
9. Copia integrale del testo delle deliberazioni del Consiglio di Istituto, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, viene affissa all'apposito albo della scuola. I verbali e tutti gli atti scritti sono depositati nell'Ufficio di Segreteria a disposizione, nei termini di legge, di chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 6

Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è costituita dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, da un rappresentante dei docenti, un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del personale ATA.
2. Le principali competenze sono: predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo; preparare i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e curare l'esecuzione delle relative delibere; proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie dell'Istituto, accompagnato da un'apposita relazione.

Articolo 7

Comitato di Valutazione

1. Il Comitato è formato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti supplenti.
2. I membri del Comitato sono eletti dal Collegio dei Docenti.
3. Il Comitato dura in carica un anno scolastico.
4. Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti membro del Comitato stesso.
5. Il Comitato di valutazione esercita le sue competenze in materia di anno di formazione esprimendo parere per la conferma in ruolo del personale docente; è competente, altresì, in materia di riabilitazione del personale docente cui siano state inflitte sanzioni disciplinari.

Articolo 8

Assemblee

1. Le assemblee degli studenti e dei genitori, pur non potendo essere considerate, in senso tecnico-giuridico, veri e propri organi collegiali, costituendo un mezzo di partecipazione alla vita della scuola, vengono previste nella presente sezione; per le assemblee degli studenti si applicano

le disposizioni dell'art. 3 del regolamento di disciplina contenute nella sezione successiva.

2. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.
3. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.
4. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
5. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
6. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della classe e dell'istituto.

SEZIONE SECONDA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Articolo 9

Vita della comunità scolastica (art. 1 D.P.R. n. 249/98)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Articolo 10

Diritti degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione qualificata, attenta ai bisogni individuali, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La scuola garantisce la libertà di apprendimento degli studenti nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito anche attraverso percorsi

- individualizzati mediante iniziative di recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio unite ad attività di approfondimento tese a promuovere il successo formativo;
3. Gli studenti hanno il diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
 4. Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'Istituto. Il Dirigente e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulla organizzazione dell'Istituto, sulla programmazione didattica, sui criteri di valutazione, sull'adozione dei testi e materiali didattici. Mediante il Consiglio di Classe essi possono richiedere l'uso di spazi anche "autogestiti" opportunamente programmati.
 5. " Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento"(Ex art. 2 comm 4 dello Statuto).
 6. L'ISS "Federico II" rispetta la vita culturale e religiosa di eventuali studenti stranieri, favorisce iniziative di accoglienza e/o interculturali.
 7. L'ISS "Federico II" si impegna a utilizzare le risorse e gli strumenti disponibili e a cercare eventuali nuove risorse per riuscire gradualmente ad assicurare:
 - un ambiente favorevole allo sviluppo armonico della personalità e alla qualità della formazione dello studente;
 - aule informatiche e laboratori sempre più efficienti;
 - offerte formative aggiuntive, anche eventualmente proposte dagli studenti, quali giornale d'Istituto, stages, viaggi di istruzione, uscite sul territorio;
 - salubrità e sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 8. L'ISS "Federico II" garantisce il diritto degli studenti di riunione e di assemblea secondo le modalità e disposizioni indicate al successivo art. 11.

Articolo 11

Partecipazione degli studenti alla vita della scuola

1. Gli studenti hanno diritto, durante l'orario delle lezioni, di riunirsi in assemblea secondo le modalità fissate dagli artt. 13 e 14 del Decreto legislativo del 16 Aprile 1994, n. 297.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe e di istituto.
3. All'assemblea di Classe e d'Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od a un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
4. Al termine di ogni assemblea viene redatto verbale da consegnarsi all'ufficio dirigenziale.
5. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, per lo svolgimento di attività di ricerca, di approfondimento, per lavori di gruppo o per altre iniziative di carattere formativo e culturale.
6. Esse non possono essere aver luogo sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

11.1 *Assemblea di classe*

1. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese nel limite di due ore sino ad un massimo di ore sedici in un anno scolastico.
2. Il giorno e le ore delle assemblee devono essere concordate con i docenti interessati; la richiesta scritta, contenente l'ordine del giorno e l'autorizzazione dei docenti delle discipline interessate, deve essere presentata dai due rappresentanti di classe, tramite il docente coordinatore, all'ufficio dello staff dirigenziale almeno tre giorni prima.
3. Esse vanno utilizzate adottando il criterio della turnazione del giorno e delle discipline coinvolte.
4. L'assemblea è presieduta dai rappresentanti di classe che ne curano la gestione garantendo l'esercizio democratico dei partecipanti.
5. Dei lavori dell'assemblea viene redatto verbale a cura dei rappresentanti di classe che lo firmano e consegnano all'ufficio dello staff dirigenziale.
6. In alternativa alle assemblee di classe, quindi all'interno del monte ore previsto e con la medesima regolamentazione, possono essere richieste

assemblee per classi parallele (per es. di tutte le classi prime, seconde, etc.) o assemblee di corso (classico, scientifico, etc.) o di plesso.

11.2 *Assemblea di istituto*

E' l'assemblea di tutti gli studenti e si svolge secondo modalità concordate con il Dirigente Scolastico precisando che:

- la maggioranza del Comitato studentesco o il 10% degli studenti o i rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto fanno richiesta scritta di assemblea di istituto contenente la data di convocazione e l'ordine del giorno;
- tale richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima perché se ne possa dare comunicazione agli studenti e a tutti gli interessati;
- il Consiglio di Istituto (su proposta della Giunta Esecutiva a cui, in prima istanza, dovrà pervenire la richiesta degli studenti corredata delle informazioni sui temi da trattare) può autorizzare, su richiesta degli studenti, la partecipazione all'Assemblea di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici;
- è consentita una sola assemblea di istituto al mese svolta durante l'orario delle lezioni, fermo restando il limite di quattro per anno scolastico con riguardo alla partecipazione degli esperti appena citati;
- è possibile richiedere un'assemblea ordinaria entro la prima settimana di Ottobre per la presentazione delle liste degli studenti candidati all'elezione del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale.

11.3 *Comitato studentesco*

1. E' costituito da tutti i rappresentanti di classe che vengono eletti entro il primo mese dall'inizio delle lezioni. Tale comitato esprime e/o formula proposte direttamente al Consiglio di Istituto per il tramite dei suoi rappresentanti in seno a tale organismo.
2. La prima riunione ordinaria viene convocata dal Dirigente S. subito dopo le elezioni.
3. Il Comitato studentesco aggiorna annualmente la sua struttura organizzativa.

4. Tale organo può riunirsi per un massimo di ore sedici in un anno scolastico (non in orario di lezione) previa motivata richiesta al Dirigente Scolastico tre giorni prima e compatibilmente con la disponibilità dei locali.

Articolo 12

Doveri

1. Gli studenti sono tenuti :
 - a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio eseguendo le indicazioni fornite dai rispettivi docenti e mantenendo sempre un comportamento corretto e collaborativo;
 - ad osservare l’orario di ingresso e di uscita;
 - ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei compagni il rispetto, anche formale, in relazione ai loro rispettivi ruoli nell’ambito scolastico;
 - ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
 - a non utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche;
 - ad osservare il divieto di fumo in tutti i locali della scuola nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
 - ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza del Regolamento d’Istituto;
 - a condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica.
2. La mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e del personale della scuola, gli atti di sopraffazione, di aggressività, di violenza e di “bullismo” sono considerati gravi infrazioni disciplinari.
3. Le tipologie di comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle sono riportate all’art. 15 del presente regolamento.

Articolo 13

Disciplina delle assenze, delle entrate in ritardo e delle uscite in anticipo

1. L'inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,10 e l'ingresso è consentito 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. In caso di maltempo, agli studenti che raggiungono la sede scolastica con anticipo rispetto all'inizio delle lezioni è consentito sostare sotto la tettoia adiacente all'ingresso del plesso di via Pozzo Salso.
3. Il termine delle lezioni è fissato alle ore 13,10.
4. Le assenze, le entrate in ritardo e le uscite anticipate vanno giustificate sul libretto delle assenze che è personale ed, essendo corredato di fotografia, anche documento di riconoscimento degli studenti iscritti. Esso è consegnato all'inizio dell'anno scolastico esclusivamente ad almeno uno dei genitori o all'eventuale tutore/affidatario dello studente che deve presentarsi alla segreteria della scuola per ritirarlo entro e non oltre il 30 del mese di Settembre previa sottoscrizione ed esibizione di un documento di identità.
5. Il computo e il controllo delle assenze e dei ritardi vengono effettuati mensilmente dal Coordinatore di Classe il quale, in caso di irregolarità della frequenza, contatta la famiglia telefonicamente o con apposito avviso.
6. Un elevato numero di assenze, ancorché giustificate, ad esclusione di quelle determinate da malattia prolungata, può costituire un elemento di valutazione negativa in sede di scrutinio finale, soprattutto in funzione dell'attribuzione del credito scolastico.

13.1 Assenze

Assenze inferiori o uguali a cinque giorni

Le assenze sono giustificate dal docente della prima ora di lezione del giorno del rientro previa presentazione dell'apposito tagliando del libretto personale delle giustificazioni debitamente compilato in ogni sua parte e firmato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci o dallo studente stesso, se maggiorenne; in questo ultimo caso i genitori dovranno rilasciare specifico consenso al momento del ritiro del libretto presso la segreteria didattica.

Ove lo studente si presenti al rientro senza giustificazione scritta, viene ammesso con riserva e invitato a regolarizzare la sua posizione il giorno

successivo dal docente della prima ora il quale annota sul registro di classe l'avvenuta giustificazione o l'omissione di tale dovere.

Qualora ne sia sprovvisto anche il secondo giorno, lo studente sarà ancora una volta ammesso con riserva ma con obbligo di giustificare entro e non oltre il terzo giorno; in caso contrario, potrà rientrare solo se accompagnato da uno dei genitori.

Le assenze fatte registrare in giorni non consecutivi non possono essere riportate su un unico tagliando.

13.2 Assenze superiori a cinque giorni

Se l'assenza è superiore a cinque giorni consecutivi, comprese le festività intermedie, ed è dovuta a motivi di salute, oltre alla giustificazione, lo studente dovrà presentare certificato medico attestante l'inesistenza di patologie ostative alla frequenza scolastica.

Non è richiesto certificato medico qualora l'assenza prolungata non sia dovuta a malattia ma ad altri motivi. In tal caso i genitori devono darne comunicazione scritta al collaboratore delegato dal Dirigente Scolastico specificando causa e durata dell'assenza.

13.3 Astensioni collettive

In caso di astensioni collettive immotivate e sporadiche della durata di un solo giorno, il Coordinatore, su segnalazione del docente della prima ora di lezione delle classi interessate, comunica in forma telefonica o scritta con i genitori i quali dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tale assenza utilizzando gli spazi del libretto destinati alle comunicazioni scuola-famiglia.

In caso di astensioni collettive immotivate di più giorni consecutivi, gli alunni, entro e non oltre tre giorni dal termine dell'astensione, dovranno essere accompagnati dai genitori; diversamente, incorreranno nella sospensione di un giorno con obbligo di frequenza, irrogata dal Dirigente Scolastico.

Comunque e sempre, qualsiasi astensione dalle lezioni deve essere obbligatoriamente giustificata da chi ha controfirmato il libretto delle giustificazioni.

Articolo 14

Entrata in ritardo ed uscite in anticipo

Principi generali e limitazioni

1. L'uscita anticipata non può essere autorizzata nello stesso giorno in cui sia stato concesso un permesso di entrata in ritardo.
2. Gli studenti possono usufruire di un numero massimo di **dieci autorizzazioni** tra ritardi d'ingresso e/o uscite anticipate all'anno adeguatamente motivate.
3. Il superamento dei predetti limiti comporterà l'avviso alla famiglia tramite il docente coordinatore di classe.

14.1 *Entrate in ritardo.*

1. Lo studente che giunga in ritardo con un massimo di venti minuti, dovuto a cause di forza maggiore (es.: accertato ritardo dei mezzi pubblici di trasporto), può essere ammesso in classe alla prima ora di lezione previa autorizzazione di uno dei collaboratori delegato dal Dirigente Scolastico; l'eventuale ingresso oltre le 8,30 comporta l'ammissione in classe all'inizio della seconda ora di lezione.
2. Lo studente, il cui ritardo sia dovuto a gravi motivi familiari, sarà ammesso in classe nei limiti orari di cui al punto 1 con obbligo di giustifica del genitore da verificarsi entro il giorno successivo; tale ritardo va annotato sul registro di classe a cura dei docenti in servizio nelle prime due ore.
3. Lo studente, il cui ritardo sia dovuto a visita medica, è ammesso in classe con giustifica del genitore in qualsiasi momento, ma entro e non oltre la terza ora di lezione.
4. Lo studente, il cui ritardo sia dovuto a cause a lui imputabili o notoriamente abitudinario in tale comportamento o, comunque, non in possesso di idonea giustificazione nell'apposita sezione del libretto personale, è ammesso in classe, solo se accompagnato da uno dei genitori, entro la seconda ora di lezione fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione del collaboratore delegato dal Dirigente Scolastico.
5. Le entrate in ritardo per terapie, ripetute e prolungate per cure o altro, vanno richieste ed autorizzate anticipatamente dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore delegato.

14.2 *Entrata posticipata dell'intera classe*

L'intera classe può essere autorizzata all'entrata posticipata (di norma di una unità oraria) solo nel caso di situazioni di emergenza legate all'impossibilità di assicurare la sostituzione di personale docente assente. Tale entrata verrà comunicata, a cura del collaboratore delegato dal Dirigente Scolastico, alle famiglie degli studenti della classe interessata, al massimo, il giorno precedente ed annotata sia sul registro di classe a cura del docente in servizio in classe al momento dell'avviso sia sul diario personale che l'alunno farà firmare dal genitore per presa visione e comunicazione con onere per il docente della seconda ora del giorno successivo di verificare tale adempimento.

14.3 *Uscite in anticipo*

Le richieste di uscita anticipata, adeguatamente motivate, devono essere presentate al collaboratore delegato dal Dirigente Scolastico e sono autorizzate soltanto nelle ultime due ore di lezione durante il cambio dell'ora, fatte salve le ipotesi particolari di seguito elencate per studenti maggiorenni e minorenni:

- a. in caso di **indisposizione o malessere di studente minorenne**, va informata la famiglia tramite telefonata della segreteria didattica o del collaboratore delegato dal Dirigente Scolastico, assumendo le decisioni conseguenti. In ogni caso non è consentito allontanarsi dalla scuola senza autorizzazione del predetto collaboratore;
- b. **in caso di indisposizione o malessere di studente maggiorenne**, lo stesso può uscire rilasciando autogiustificazione formale solo dopo avviso telefonico alla famiglia tramite la segreteria didattica.
- c. In entrambe le ipotesi l'autorizzazione va trascritta sul registro di classe a cura del docente in servizio al momento dell'uscita;
- d. in caso di uscita anticipata **per motivi diversi dall'indisposizione**, l'autorizzazione viene concessa, onde limitare le possibili e indubie negative ripercussioni didattiche, solo per la quinta e/o sesta ora di lezione dal collaboratore delegato dal Dirigente Scolastico o dal docente responsabile di plesso; saranno accettate soltanto le richieste per "motivi familiari, firmate da uno dei genitori, escludendo quelle per "motivi personali". Requisito imprescindibile perché l'autorizzazione venga

concessa è che il genitore venga personalmente a prelevare il proprio figlio, soprattutto se minorene.

Articolo 15

Infrazioni, procedure, relative sanzioni ed organi competenti ad irrogarle

La nostra istituzione scolastica, con riferimento ai doveri enunciati nell'art. 3 dello Statuto, individua come infrazioni disciplinari i comportamenti di seguito indicati ed individuati in quattro gruppi con le relative sanzioni, la procedura da seguire e gli organi competenti ad irrogarle:

Gruppo 1 - elevato numero di assenze (non per motivi di salute), assenze ingiustificate, entrate in ritardo ed uscite anticipate oltre il limite massimo stabilito (10 nel corso dell'anno), uscita non autorizzata dalla classe, interventi ripetuti di disturbo durante la lezione, ritardi al rientro da eventuali intervalli o al cambio d'ora, utilizzo non appropriato del materiale didattico e dei macchinari presenti nei laboratori, scritte sulle pareti, sulle porte e sui banchi, danneggiamento di cose d'altri, mancato rispetto delle norme di sicurezza negli spazi attrezzati.

Sanzioni:

- in caso di assenze, annotazione del coordinatore sul registro di classe, il quale attiva le procedure di cui al quinto comma dell'art. 13 del presente Regolamento, ovvero contatta la famiglia telefonicamente o con apposito avviso ;
- in tutti gli altri casi, annotazione scritta sul registro di classe da parte del docente che rilevi le infrazioni;

Procedura:

il docente

- annota sul registro di classe l'infrazione;
- la comunica al coordinatore.

Il coordinatore

- rileva e verifica l'infrazione invitando lo studente ad esporre le proprie ragioni;
- in caso di evento sporadico, comunica in forma telefonica o scritta con i genitori.

Gruppo 2 - reiterazione delle infrazioni previste nel gruppo precedente e già sanzionate con annotazione scritta sul registro di classe; uscita non autorizzata e ingiustificata dalla scuola; alterazioni della firma del genitore sul libretto delle assenze, comportamento reiterato che impedisca il regolare svolgimento dell'attività didattica; atto doloso che procuri danni lievi alle strutture, agli arredi, al materiale didattico della scuola; mancanza di rispetto nei confronti dei compagni di scuola che si sostanzia in provocazioni, minacce, offese, intimidazioni, insulti o linguaggio blasfemo.

Sanzioni : per tali infrazioni sono previste due tipi di sanzioni:

1. richiamo scritto del Dirigente Scolastico su apposita scheda (Allegato B);
2. sospensione dalle lezioni sino a tre giorni con allontanamento dalla comunità scolastica deliberata dal Consiglio di Classe (allargato alle componenti studenti e genitori), in caso l'infrazione sia ritenuta di particolare gravità.

Procedura sanzione di cui al punto 1 (richiamo)

a. Il docente

- annota sul registro di classe l'infrazione;
- la comunica al Coordinatore.

b. Il Coordinatore

- rileva e verifica l'infrazione;
- invita lo studente ad esporre le proprie ragioni;
- preso atto delle ragioni dello studente, in accordo con il docente interessato, o ritira il richiamo o, in caso di infrazione ripetuta e significativa, informa il Dirigente Scolastico.

c. Il Dirigente Scolastico

- accerta la gravità della stessa;
- provvede al richiamo scritto da notificarsi, a cura della Segreteria Didattica, alla famiglia dello studente.

Procedura sanzione di cui al punto 2 (sospensione con allontanamento)

Si applicano le norme procedurali previste per le sanzioni di cui al *punto 1*, fatta eccezione per il *punto c*, che è così sostituito:

il Dirigente Scolastico

- accertata e ritenuta la particolare gravità dell'infrazione, convoca il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente stesso o dal Collaboratore

Vicario delegato, per decidere l'entità della sanzione da irrogare (sospensione con allontanamento da 1 a 3 giorni dalla comunità scolastica).

Gruppo 3 - reiterazione delle infrazioni previste nel punto precedente e già sanzionate; introduzione nella scuola di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti; comportamento vandalico che comporti rilevanti danni materiali alle strutture, all'arredo, agli impianti idrici ed elettrici, al materiale didattico e ad ogni altro bene che si trovi negli spazi interni dell'Istituto; furto; lancio di oggetti con gravi conseguenze a cose o persone; violenza fisica; manifestazioni di razzismo e bullismo; violazione delle norme di sicurezza; mancanza di rispetto al Dirigente Scolastico, al personale docente ed A.T.A., uso illecito del cellulare (ad es.: trattamento illecito di dati, pubblicazioni e spettacoli osceni, etc.).

Sanzione:

sospensione dalle lezioni da quattro a quindici giorni, a seconda della gravità del caso, con allontanamento dalla comunità scolastica deliberata dal Consiglio di Classe in composizione allargata, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore Vicario delegato.

Procedura:

si applicano le norme di cui al *punto 2* del *Gruppo 2*, ovvero sia

a. Il docente

- annota sul registro di classe l'infrazione;
- la comunica al Coordinatore.

b. Il coordinatore

- rileva e verifica l'infrazione;
- invita lo studente ad esporre le proprie ragioni;
- preso atto delle ragioni dello studente, in accordo con il docente interessato, o ritira il richiamo o, in caso di infrazione ripetuta e significativa, informa il Dirigente Scolastico.

c. Il Dirigente Scolastico

- accertata e ritenuta la particolare gravità dell'infrazione, convoca il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente stesso o dal Collaboratore Vicario delegato.

Il medesimo Consiglio dapprima inviterà lo studente, assistito dal proprio genitore se minorenni, ad esporre le proprie ragioni in ordine all'infrazione contestatagli, successivamente, ove ne ricorrano le condizioni, adotterà il provvedimento ritenuto adeguato.

Lo studente, a cui sia stata comminata la sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni, potrà essere escluso dalla partecipazione alle visite guidate e/o gite d'istruzione.

Gruppo 3 bis - reiterazione delle infrazioni previste nel punto precedente e già sanzionate; fatti che configurano una fattispecie astratta di reato che “ violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.)” o atti che comportino una concreta situazione di “pericolo per l'incolumità delle persone” (es. incendio o allagamento); (ex art. 4 comma 9 dello Statuto delle studentesse e degli studenti così come modificato con D.P.R. n. 235 del 21 Novembre 2007).

Sanzione

Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni; allontanamento fino al termine dell'anno scolastico; allontanamento con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Tali sanzioni, a norma del succitato art. 4 dello Statuto, comma 6, sono adottate dal Consiglio di Istituto nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo articolo ai commi 8 – 9 – 9bis e 9ter.

Procedura

a. Il docente

- annota sul registro di classe l'infrazione;
- la comunica al coordinatore.

b. Il coordinatore

- rileva e verifica l'infrazione;
- invita lo studente ad esporre le proprie ragioni;
- preso atto delle ragioni dello studente, in accordo con il docente interessato, informa il Dirigente Scolastico.

c. Il Dirigente Scolastico

ritenuta la particolare gravità dell'infrazione, convoca il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente stesso o dal Collaboratore Vicario delegato, il quale, se accerta la sussistenza del fatto di reato, dichiara la propria incompetenza e richiede la convocazione del Consiglio di Istituto. Quest'ultimo decide di irrogare una delle sanzioni contemplate per la fattispecie in esame **“soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato”** (ex art. 4 dello Statuto, comma 9 ter) commisurando, comunque, la durata dell'allontanamento alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Gruppo 4 - uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento dell'attività didattica; inosservanza del divieto di fumo; parcheggio di auto e moto negli spazi riservati al personale scolastico; sottrazione del registro di classe.

Per ciascuna di tali infrazioni sono comminate sanzioni specifiche come di seguito riportate con le relative procedure:

- in caso di **indebito e reiterato uso del cellulare** o di altri dispositivi elettronici, il docente li ritira e li consegna, personalmente o tramite il Coordinatore, all'Ufficio del Collaboratore Vicario, che provvederà a contattare telefonicamente in tempi brevi la famiglia dell'alunno. Gli oggetti saranno restituiti esclusivamente ai genitori. E' fatta, comunque, salva l'applicazione della regolamentazione ministeriale in materia;
- in caso di **inosservanza del divieto di fumo per la prima volta** da parte dello studente, il Dirigente Scolastico, su segnalazione di un docente o del personale A.T.A., designato dallo stesso Dirigente, o di un suo Collaboratore delegato, gli contesta l'infrazione a mezzo di richiamo scritto da portare a conoscenza della famiglia in tempi brevi; in caso di **reiterazione dell'infrazione del suddetto divieto**, il Dirigente Scolastico, sempre su segnalazione di un docente o del personale A.T.A., designato dallo stesso Dirigente, o di un suo Collaboratore delegato, contesta l'infrazione allo studente trasgressore comminandogli una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo è da quantificarsi tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 250,00, come da disposizioni legislative vigenti in materia;

- in caso di **parcheggio in spazi non consentiti**, il Dirigente Scolastico, su segnalazione di un docente o del personale A.T.A., designato dallo stesso Dirigente, o di un suo Collaboratore, ammonisce il trasgressore;
- in caso di **sottrazione del registro**, il docente che la rilevi, ne dà notizia alla Segreteria Didattica e provvede a raccogliere dalla classe una quota complessiva risarcitoria pari al corrente costo del registro e risultante dalla fattura d'acquisto agli atti della Scuola, che provvederà al riacquisto e rilascerà copia della fattura all'alunno o agli alunni responsabili della sottrazione. Resta, comunque, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al gruppo 3 del presente articolo.

L'Istituzione Scolastica, nell'irrogare le succitate sanzioni, deve attenersi ai principi e alle finalità delle stesse, come previsto dall'art. 4 dello Statuto, e sinteticamente di seguito riportate:

Le sanzioni sono temporanee e si ispirano al principio della gradualità, proporzionalità e giustizia, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, “ nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in genere a vantaggio della comunità scolastica”.

Le sanzioni hanno una finalità educativa e, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno e possono essere sempre convertite in attività in favore della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Articolo 15 bis

Valutazione del comportamento degli studenti

(ex art. 2 D.L. 1 settembre 2008 n. 137)

1.“ Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 Giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo

grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.”

4. La votazione del comportamento degli studenti sarà inferiore a sei decimi nelle ipotesi di cui al gruppo tre bis dell'art. 15 del presente regolamento.

Articolo 16

Responsabilità per danni

1. La scuola, nelle sue strutture e nel suo complesso di attrezzature, è patrimonio di tutti e tutti sono tenuti a rispettarlo, a mantenerlo in ordine e in efficienza.

2. In caso di constatazione di danni valgono le seguenti disposizioni:

- a.* chi viene riconosciuto responsabile è tenuto al risarcimento del danno;
- b.* nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento relativamente agli spazi occupati dalla stessa nella sua attività didattica;
- c.* nel caso in cui si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento secondo le specificazioni indicate ai successivi punti *d* ed *e*;
- d.* qualora il danneggiamento riguardi parti comuni a più classi (servizi, palestre, spogliatoi, laboratori e aule speciali) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme hanno utilizzato quegli spazi ad assumersi l'onere del risarcimento;

- e. se i danni riguardano spazi collettivi, quali l'atrio, i corridoi, la biblioteca, sempre che non siano individuati i responsabili, il risarcimento spetterà all'intera collettività studentesca di plesso o di istituto;
- f. la segnalazione dei danni dei laboratori è a carico del docente ivi impegnato e va fatta su moduli appositamente predisposti. Destinatari di tale segnalazione sono il Direttore e il tecnico responsabile di laboratorio che provvederanno a comunicarla alla Commissione tecnica;
- g. per i danni ad aule e a parti comuni la segnalazione è a carico dei docenti e del personale non docente;
- h. è compito della Commissione Tecnica fare la stima dei danni verificati con la collaborazione dei rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto;
- i. le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio dell'Istituto e destinate alle necessarie riparazioni, previa valutazione e determinazione anche del Consiglio di Istituto.

Articolo 17

Lavori socialmente utili in sostituzione delle sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello Statuto, il Consiglio di Classe, come provvedimento sostitutivo del richiamo scritto o dell'allontanamento dalla comunità scolastica, può proporre lo svolgimento di servizi alternativi e utili alla comunità scolastica quali: in aula pulizia dei banchi e rimessa in ordine al termine delle lezioni o altro (eventualmente proposto dal Consiglio di Istituto); nella scuola : rimessa in ordine di parti della scuola, aiuto per l'apertura pomeridiana della biblioteca e dei laboratori o altro (eventualmente proposto dal Consiglio di Istituto); riparazione del danno: ripulitura scritte, tinteggiatura pareti e porte (se possibile e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza), assistenza ed aiuto didattico a studenti disabili frequentanti l'istituto, ecc..

2. Nei periodi di allontanamento “superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica”. (ex art. 4 comma 8 Statuto).

Articolo 18

Impugnazioni

1. Ai sensi del modificato art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, comma 1, contro la sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno all'Istituto.

2. Organo di Garanzia interno

L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

In assenza del Dirigente Scolastico l'Organismo è presieduto dal suo collaboratore Vicario.

L'Organo di Garanzia formula proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del presente Regolamento, dirime i conflitti che insorgono nell'applicazione del presente Regolamento, decide sui ricorsi contro i menzionati provvedimenti disciplinari.

E' data facoltà all'Organo di Garanzia, ove vi sia il consenso della metà più uno dei presenti, di convocare per l'ascolto il docente o lo studente (se minorenni accompagnato dal genitore) interessato al caso in esame.

L'Organo di Garanzia rimane in carica un anno e delibera nel rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del presente Regolamento. Le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Non è ammessa l'astensione.

Le sedute sono verbalizzate su apposito registro a cura del Segretario nominato dal Presidente.

3. Contro le violazioni delle disposizioni normative dello Statuto delle studentesse e degli studenti, così come modificato con D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235, anche contenute nel regolamento di Istituto, gli studenti della scuola secondaria superiore o chiunque vi abbia interesse possono proporre reclami al direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o ad un dirigente da questi delegato, che decide in via definitiva su tali reclami.

Articolo 19

Patto educativo di corresponsabilità

In attuazione del disposto dell'art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti la Scuola ha predisposto il patto educativo di corresponsabilità, riportato nell'allegato C.

Tale patto dovrà essere sottoscritto dagli studenti e dai genitori al momento dell'iscrizione alla presenza del responsabile della Segreteria didattica.

Articolo 20

Procedura elaborazione e revisione patto

Ai fini dell'elaborazione e dell'eventuale revisione del patto di corresponsabilità opera una Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, costituita da due rappresentanti degli studenti, da due rappresentanti dei genitori e da quattro docenti.

Il testo, elaborato ed eventualmente revisionato dalla suddetta Commissione, verrà sottoposto alla discussione ed approvazione sia del Collegio dei docenti sia del Consiglio di Istituto.

Articolo 21

Modifica regolamento

Per la modifica del presente regolamento è necessaria la delibera a maggioranza da parte del Consiglio di Istituto.

SEZIONE TERZA

**USO E SICUREZZA
DEI LOCALI DELLA SCUOLA**

Art. 22

Destinazione dei locali

I locali della scuola vengono destinati e attribuiti in modo funzionale alle attività previste nel piano dell'offerta formativa dell'Istituto e nel rispetto di eventuali insorgende esigenze.

Art. 23

Uso dei laboratori

1. I laboratori di Informatica, Chimica e Fisica sono affidati a docenti, nominati dal Dirigente Scolastico, in qualità di direttori. Gli stessi docenti sono tenuti alla custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico a seguito di passaggio di consegne di detto materiale da parte del DSGA.
2. I docenti che utilizzano i laboratori hanno l'obbligo di prenotarli, almeno un giorno prima, specificando la classe, il giorno e l'orario.
3. In caso di danni o manomissioni alle attrezzature i tecnici e/o i docenti responsabili sono tenuti a segnalarli al DSGA al fine di poter provvedere all'immediato ripristino e funzionalità dei laboratori, fermo restando l'obbligo del risarcimento a carico degli eventuali responsabili.

Art. 24

Spazi adibiti all'informazione

1. Nei locali della Scuola sono collocate bacheche ed individuati spazi murari destinati ad avvisi, comunicazioni, manifesti, materiale sindacale ed informazioni varie. Tali spazi sono a disposizione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, degli studenti e dei genitori; apposita bacheca è riservata alle organizzazioni sindacali e alle RSU.
2. All'interno dei singoli plessi sono visibili la planimetria di ciascuno di essi e l'orario dei docenti; l'orario di apertura al pubblico dei vari Uffici amministrativi è possibile visionarlo presso il plesso di via Pio La Torre ove sono accentrati i predetti Uffici.

Art. 25

Accesso al distributore di bevande e merende

1. L'accesso ai luoghi ove sono collocati i distributori di bevande e merende è consentito orientativamente dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
2. Per i bicchieri sporchi e per ogni altro residuo devono essere utilizzati gli appositi raccoglitori collocati vicino ai distributori.
3. Gli alunni hanno l'obbligo di ritornare in aula subito dopo la consumazione; gli stessi potranno accedere ai distributori uno per volta all'interno della stessa classe.

Art. 26

Utilizzo palestra

L'Istituto non dispone di una propria palestra; per le lezioni di Scienze motorie gli studenti del plesso di via Pio La Torre e di Pozzo Salso si recano a piedi presso la palestra della Scuola primaria "Padre Pio" nei giorni concordati con la Dirigenza della stessa. Durante lo spostamento i docenti accompagnano gli alunni e vigilano sugli stessi.

Gli studenti del plesso di via Modena utilizzano, invece, l'area circostante l'edificio che risulta delimitata da recinzione.

Art. 27

Spazi adibiti a parcheggio

Tutte le componenti della Scuola dovranno utilizzare gli spazi esterni antistanti ai singoli edifici solo se destinati a parcheggio.

Art. 28

Tutela e sicurezza dell'ambiente scolastico

1. L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e rispondente a criteri di sicurezza.
2. I docenti hanno l'obbligo di educare gli studenti al rispetto dell'ambiente in cui si studia e si lavora.
3. Tutte le componenti che operano all'interno della Scuola sono tenute a segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di deterioramento o danneggiamento che

si dovessero riscontrare nelle aule, nei corridoi e negli altri ambienti ove si opera per i necessari interventi di ripristino.

4. Per la tutela e la sicurezza dell'ambiente scolastico si rimanda in parte all'allegato D ed in parte alla documentazione depositata presso l'Ufficio del DSGA che deve ritenersi parte integrante del presente Regolamento.

SEZIONE QUARTA

RAPPORTI
DELLA SCUOLA CON L'ESTERNO

Art. 29

Rapporti della Scuola con l'esterno

1. L'ISS “Federico II”, nell'ambito delle attività di aggiornamento, formazione e sviluppo, stabilisce rapporti ed attiva collegamenti con scuole, associazioni di varia natura, imprese locali ed enti che operano a livello territoriale, regionale, nazionale ed europeo.
2. Con tali soggetti annualmente potranno essere stipulati accordi e convenzioni al fine di organizzare stages, visite guidate ed incontri con esperti esterni.
3. I rapporti con gli stessi potranno essere intrattenuti con l'apposita figura strumentale che di norma annualmente viene nominata dal Collegio Docenti.

Art. 30

Ampliamento dell'offerta formativa

L'Istituto, al fine di potenziare e migliorare la propria offerta formativa, annualmente svolge, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, una considerevole attività progettuale nell'osservanza dei seguenti criteri:

- a. Ogni progetto dovrà essere accompagnato da una scheda finanziaria e da una didattico-organizzativa sottoscritta dal docente responsabile del progetto unitamente al Dirigente Scolastico e contenente indicazioni circa l'arco temporale di realizzazione del progetto, il gruppo classe o interclasse interessato allo stesso ed il numero degli alunni partecipanti.
- b. Ogni docente potrà partecipare, di norma, ad un massimo di due progetti; mediamente ogni progetto non potrà coinvolgere più di quattro docenti.
- c. Per la selezione e valutazione dei progetti all'inizio dell'anno scolastico viene nominata un'apposita Commissione dal Collegio Docenti, denominata “Commissione progetto” e presieduta dal Dirigente Scolastico.
- d. Le proposte della Commissione sono sottoposte all'approvazione da parte del Collegio Docenti per la parte didattica e deliberate dal Consiglio di Istituto per la parte economica.

- e. Per l'esecuzione dei progetti dovranno essere utilizzate in via privilegiata le strutture scolastiche e la relativa attività dovrà essere svolta durante le ore di attività curricolare e/o extracurricolare.
- f. Per alcuni progetti i docenti responsabili possono avvalersi del contributo di esperti esterni individuati sulla base dei titoli posseduti e delle esperienze documentate nell'ambito interessato.
- g. Al termine dell'anno scolastico ogni docente responsabile del progetto dovrà presentare una relazione esplicativa degli obiettivi raggiunti, dei contenuti e della metodologia seguita nel lavoro svolto.

Art. 31

Viaggi di istruzione e visite guidate

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere indicati nelle programmazioni didattico-educative delle singole classi con obbligo del docente proponente di indicarne le finalità in stretta relazione con i contenuti disciplinari.
2. I predetti viaggi devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico.
3. Per la realizzazione di tali iniziative si dovranno osservare i seguenti criteri: •
 - divieto di eseguirle negli ultimi trenta giorni di attività didattica;
 - l'obbligo di acquisire il consenso scritto dei genitori e/o tutori per gli studenti minorenni;
 - la necessità di avere l'adesione di almeno i due terzi degli alunni delle classi interessate;
 - la necessità di prevedere un docente accompagnatore per ogni quindici alunni ed un docente di sostegno per gli alunni diversamente abili.
4. Per le procedure di programmazione ed organizzazione dei viaggi di istruzione, non espressamente menzionate nel presente articolo, si rimanda a quanto previsto nell'allegato E.

ALLEGATO A

Statuto delle studentesse e dello studente

(D.P.R. 24 Giugno 1998, n. 249 modificato con D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235)

Articolo 1

Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Articolo 2

Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta

alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Articolo 3

Doveri.

- 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
- 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Articolo 4

(Così modificato con D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235)

Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, **nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.**

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate **al principio della gradualità nonché**, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, **della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.** Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati **dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano**

L'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento **non superiori a quindici giorni** deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. **Nei periodi superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.**

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati **che violino la dignità e il rispetto della persona umana** o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, **in deroga al limite generale previsto dal comma 7**, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9 bis. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9 ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella

comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 5

(Così modificato con D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235)

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse**, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, **che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.**

2. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. **3. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal direttore dell'Ufficio Scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori .**

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'art. 16, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun Ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Articolo 5-bis

Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Articolo 6

Disposizioni finali.

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. E' abrogato il capo III del titolo I del Rd 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO B

Scheda per irrogazioni sanzioni disciplinari

(Richiamo scritto per infrazioni di cui all'art. 15, gruppo 2, del Regolamento di Disciplina)

1. Studente _____ classe _____ sez. _____

Il professore _____ alle ore _____ del giorno _____

illustra il comportamento dell'allievo e il suo conseguente richiamo:

Apricena, lì _____

Il docente _____

2. Il Coordinatore, informato dal docente interessato e rilevata l'infrazione di cui sopra, invita lo studente a chiarire l'accaduto.

Questi espone le ragioni del suo comportamento:

Apricena, lì _____

Lo studente _____

3. Il Coordinatore, preso atto delle ragioni esposte dallo studente, in accordo con il docente che ha segnalato l'infrazione,

- a. ritira il richiamo;
- b. informa dell'infrazione il Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, previa valutazione della gravità dell'infrazione, conferma il provvedimento di richiamo, da notificarsi alla famiglia dello studente interessato a mezzo della Segreteria didattica.

Apricena, lì _____

Il Dirigente Scolastico

Scheda per irrogazioni sanzioni disciplinari

(Sospensione con allontanamento da uno a quindici giorni per infrazioni di cui all'art. 15, gruppi nn. 2 e 3 del Regolamento di Disciplina)

1. Studente _____ classe _____ sez. _____

Il professore _____ alle ore _____ del giorno _____

Illustra il comportamento dell'allievo/a e il suo conseguente richiamo:

Apricena, li _____

Il docente

2. Il Coordinatore, informato dal docente interessato e rilevata l'infrazione di cui sopra, invita lo studente a chiarire l'accaduto.

Questi espone le ragioni del suo comportamento:

Apricena, li _____

Lo studente

3. Il Dirigente Scolastico, in accordo con il docente Coordinatore della Classe ____ Sez. ____, presa visione della scheda di irrogazione delle sanzioni disciplinari relativa al comportamento tenuto dallo studente _____, convoca per il giorno _____

alle ore _____ il Consiglio della classe _____ con il seguente

ordine del giorno

irrogazione eventuali sanzioni disciplinari allo studente _____

Apricena, li _____

Il Dirigente Scolastico

Scheda per irrogazioni sanzioni disciplinari

(Allontanamento dalla Scuola superiore a quindici giorni, allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, allontanamento con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi per le infrazioni di cui all'art. 15, gruppo tre bis, del Regolamento di Disciplina)

1. Studente _____ classe _____ sez. _____

Il professore _____ alle ore _____ del giorno _____

illustra il comportamento dell'allievo e il suo conseguente richiamo:

Apricena, li _____

Il docente _____

2. Il Coordinatore, informato dal docente interessato e rilevata l'infrazione di cui sopra, invita lo studente a chiarire l'accaduto.

Questi espone le ragioni del suo comportamento:

Apricena, li _____

Lo studente _____

3. Il Dirigente Scolastico, in accordo con il docente coordinatore della Classe _____ Sez. _____, presa visione della scheda di irrogazione delle sanzioni disciplinari relativa al comportamento tenuto dallo studente _____, convoca per il giorno _____ alle ore _____ il Consiglio della classe _____ con il seguente

ordine del giorno

irrogazione eventuali sanzioni disciplinari allo studente _____

Apricena, li _____

Il Dirigente Scolastico

4. Il Consiglio di Classe, presieduto dal D.S. o dal Collaboratore Vicario, ritenuto che il fatto commesso dallo studente _____ rientra tra le ipotesi di reato previste nell'art. 15, gruppo tre bis, del Regolamento di Disciplina di competenza del Consiglio di Istituto, dispone trasmettersi la scheda di rilevazione dell'infrazione al Presidente del Consiglio di Istituto perché, previa convocazione dello stesso Consiglio, possa adottare le eventuali sanzioni disciplinari contemplate per la fattispecie in esame.

Apricena, li _____

Il Dirigente Scolastico

ALLEGATO C

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Questo Istituto, in armonia con i principi enunciati nello Statuto delle studentesse e degli studenti ed in conformità al disposto dell'art. 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 21 Novembre 2007, n. 235,

p r o p o n e

il seguente patto educativo di corresponsabilità “finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”.

L'osservanza di tale patto costituisce la condizione indispensabile per consentire alla Scuola di perseguire i suoi obiettivi educativi e per guidare gli studenti al successo formativo. A tal fine sono necessari il rispetto delle regole condivise da tutte le componenti che operano all'interno della comunità scolastica ed anche, e soprattutto, la fattiva collaborazione delle famiglie . In tal modo verrà a costituirsi un'alleanza educativa con i genitori attraverso rapporti costanti nel rispetto dei reciproci ruoli e delle rispettive competenze.

P e r t a n t o

La Scuola, tramite i docenti, si impegna a:

- creare un clima sereno e partecipativo fondato sul dialogo e sulla collaborazione con gli studenti;
- rispettare, nella dinamica insegnamento-apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri di ciascuno studente valorizzandone le inclinazioni personali e favorendone la formazione culturale;
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
- comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti al comportamento;
- assicurare iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio;
- prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti tutelandone la riservatezza;
- favorire la solidarietà e rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti stranieri;
- favorire e garantire l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa realizzando, altresì, le scelte progettuali e le metodologie didattiche elaborate nello stesso Piano.

La famiglia si impegna a:

- prendere visione del Regolamento di disciplina della Scuola in modo che sia rispettato;
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa;
- sostenere e controllare il proprio figlio nel rispetto degli impegni scolastici;
- informare la Scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni negative sull'andamento scolastico del figlio;
- vigilare costantemente sulla frequenza e giustificare tempestivamente le assenze;
- vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate;
- tenersi informata sull'andamento didattico e disciplinare del proprio figlio nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti;
- essere disponibile ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero;
- invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici;
- intervenire, con coscienza e responsabilità, in caso di eventuali danni provocati dal figlio a cose, persone, arredo e materiale didattico, con il risarcimento del danno.

Lo studente si impegna a:

- prendere coscienza dei personali diritti e doveri;
- rispettare l'ambiente scolastico evitando di arrecare danni ad attrezzature e materiale didattico;
- presentarsi con puntualità alle lezioni e frequentarle con regolarità;
- partecipare assiduamente all'attività scolastica individuale e/o di gruppo;
- spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/03/2007);
- tenere un comportamento corretto e rispettoso dei compagni e di tutto il Personale della Scuola;
- prestare attenzione durante le lezioni ed intervenire in modo pertinente tanto da arricchirle con le proprie conoscenze ed esperienze;
- sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
- usare un linguaggio consono all'ambiente educativo in cui si opera;
- favorire la comunicazione Scuola-famiglia.

Il genitore e lo studente, presa visione del presente patto educativo di corresponsabilità, condividendone gli obiettivi e gli impegni, lo sottoscrivono insieme al Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL GENITORE

LO STUDENTE

Apricena, anno sc. 200_/_

ALLEGATO E

**IL PRESENTE REGOLAMENTO E' SOSTITUITO DAL
"NUOVO REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE"
APPROVATO DAL COSIGLIO D'ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL
26/09/2017 CON DELIBERA N.77/14**

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE

PREMESSA

Le disposizioni dell'istituto a riguardo delle visite guidate e viaggi d'istruzione si ispirano alla normativa in materia, anche se, a decorrere dal 1° settembre 2000, il D.P.R. 275/1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" - ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore e; pertanto, le pre-vigenti disposizioni a riguardo (a titolo esemplificativo si citano: C.M. n. 291 - 14/10/1992; D.lgs n. 111 - 17/03/1995; C.M. n. 623 - 02/10/1996; C.M. n. 181 - 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 - 23/07/1999), costituiscono opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non rivestono più carattere prescrittivo.

Si ritiene opportuno ricordare, comunque, che l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994), come ribadito dalla nota MIUR prot. n. 2209 del 11 aprile 2010.

TITOLO I - CRITERI GENERALI

Articolo 1

Rientra nei fini istituzionali della scuola effettuare viaggi di istruzione, visite guidate, scambi culturali e attività sportive in orario e in giorni di lezione quale effettiva integrazione dell'attività didattica, in quanto parte della programmazione predisposta all'inizio dell'anno scolastico o del ciclo di studi. Le suddette iniziative, quindi, devono essere funzionali alle finalità formative peculiari del curriculum di studi.

Articolo 2

I viaggi e le visite di istruzione sono considerati parte integrante del POF, pertanto vengono proposti solo ed esclusivamente dal/dai Docenti coinvolti, se si svolgono nell'ambito dell'orario di lezione e dal Consiglio di classe se la durata è superiore all'orario di lezione. Spetta al Consiglio d'Istituto determinare, sulla base delle disponibilità finanziarie accertate, i criteri generali per la programmazione delle iniziative, tenendo in considerazione gli orientamenti programmatici del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe. Il Consiglio d'Istituto riconosce il valore formativo dei viaggi d'istruzione e degli eventuali scambi culturali e autorizza le iniziative proposte dai Consigli di Classe e coordinati da un'apposita commissione.

Articolo 3

I viaggi potranno svolgersi nel corso di tutto l'anno scolastico ad eccezione dell'ultimo mese di lezione. Sono esclusi dal precedente divieto i viaggi aventi come meta parchi naturali.

Articolo 4

Ogni C.d.C. dovrà inserire i viaggi proposti nella programmazione annuale delle discipline coinvolte, pertanto le proposte di viaggio dovranno di norma essere presentate all'inizio dell'anno scolastico. Eventuali proposte successive dovranno essere motivate e comunque pervenire alla Segreteria che provvederà a raccogliere i necessari preventivi, con un congruo anticipo sulla data di partenza. Occorre, quindi, un progetto che evidenzi le motivazioni didattiche per il viaggio d'istruzione che deve sempre ottenere l'approvazione del Consiglio di Istituto.

Articolo 5

I Consigli di classe si avvarranno, per gli aspetti organizzativi e amministrativi, della collaborazione della commissione viaggi di istruzione, nominata dal Dirigente Scolastico, al quale sono assegnati compiti di consulenza e di coordinamento nella predisposizione e raccolta di materiale di documentazione e didattico e di collaborazione con la segreteria per la formalizzazione dei rapporti contrattuali con Agenzie e/o Enti esterni. La commissione viaggi di istruzione può predisporre inoltre una rosa di possibili mete da sottoporre, come indicazioni di massima, alla discussione dei Consigli di classe.

Articolo 6

Salvo casi particolari e previo accordo con il Dirigente non sono ammesse gestioni autonome da parte di studenti e Docenti.

Articolo 7

La realizzazione del viaggio sarà affidata di norma ad agenzie e/o trasportatori operanti sul territorio e di comprovata professionalità anche su proposta dei C.d.C.

Articolo 8

Si raccomanda la progettazione dei viaggi per aggregazione di classi al fine di contenere la spesa dei singoli partecipanti.

Articolo 9

Il personale scolastico e gli studenti partecipanti alle iniziative di cui all'art. 1 sono coperti dalla polizza relativa alla Responsabilità Civile, Infortuni/Assistenza e Tutela Giudiziaria sottoscritte dall'Istituto con una compagnia assicuratrice.

Articolo 10

L'onere finanziario delle iniziative di cui all'art. 1 è interamente a carico dei partecipanti, comprese le quote relative alla partecipazione dei docenti accompagnatori. Per gli allumi meno abbienti la Presidenza è delegata dal Consiglio di Istituto ad intervenire secondo le modalità più opportune onde evitare deprecabili discriminazioni.

Articolo 11

Tutte le quote dei partecipanti vanno versate, con bollettino postale, nel bilancio di Istituto, alle scadenze indicate dalla Presidenza, per intero e con adeguato

anticipo rispetto alla data di svolgimento delle visite e dei viaggi.

Articolo 12

Le famiglie devono essere informate del piano di viaggio e devono essere in possesso di recapiti telefonici ai quali fare riferimento per ogni necessità.

Articolo 13

Gli Studenti sono tenuti a rispettare le comuni norme disciplinari e le regole specifiche dettate dai Docenti accompagnatori. Comportamenti scorretti comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 24 di questo regolamento.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE E DURATA

Articolo 14

L'adesione alle iniziative di cui all'art. 1 è volontaria. Al fine di garantire la valenza didattica ed educativa del viaggio o della visita la partecipazione della classe deve essere la più ampia possibile: non si autorizzeranno viaggi con una partecipazione inferiore ai due terzi delle classi interessate. I predetti limiti non si applicano per i viaggi realizzati nel quadro di progetti speciali approvati dal Consiglio di Istituto.

Articolo 15

Gli alunni che non partecipano al viaggio d'istruzione e si assentano da scuola durante il periodo di attuazione dello stesso sono tenuti a giustificare l'assenza. Nel caso di presenza a scuola questi alunni saranno seguiti dai loro insegnanti non impegnati nelle sostituzioni dei colleghi (in tal caso gli studenti seguiranno i docenti nella classe assegnata).

Articolo 16

I viaggi dovranno di norma avere la seguente durata massima:

- a) classi prime: 1 giorno; classi seconde (1 o 2 giorni) con mete nell'ambito nazionale ed un costo complessivo nel biennio non superiore alla quota stabilita annualmente dal C.d.I.
- b) classi terze e quarte (3 o 4 gg.) con mete nell'ambito nazionale ed un costo complessivo non superiore alla quota stabilita annualmente dal C.d.I. Saranno consentite mete in ambito internazionale solo in casi particolari, per destinazioni particolarmente significative e per motivazioni didattiche opportunamente documentate e rilevanti per la programmazione disciplinare della classe o delle classi interessate;
- c) per le classi quinte (fino a 6 giorni) con mete nell'ambito nazionale ed internazionale, un costo complessivo non superiore alla quota stabilita annualmente dal C.d.I. e con rientro preferibilmente in giornata prefestiva. E' consentito viaggiare in aereo ai soli maggiorenni, quindi in sostanza solo alle classi quinte. La compagnia aerea deve essere compresa tra quelle indicate nell'elenco stilato dagli organismi responsabili in materia di affidabilità e sicurezza.
- d) Il Consiglio di Istituto sulla base di una documentata proposta che evidenzi

l'opportunità didattica e la coerenza con gli obiettivi formativi, può concedere deroghe ai predetti limiti.

Articolo 17

Poiché le visite guidate, i viaggi di istruzione, gli scambi culturali ecc, sono inquadrati nella programmazione didattica dell'Istituto e rappresentano un completamento della formazione e della promozione personale e culturale degli allievi, tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe devono contribuire alla preparazione culturale che metta gli studenti nelle condizioni di usufruire al massimo dei benefici delle suddette iniziative.

Articolo 18

Sentito il parere degli Organi competenti interessati, il Dirigente Scolastico orienta sulla data di effettuazione dei viaggi e procede alla nomina dei docenti accompagnatori, che vengono individuati tra i componenti il Consiglio di Classe che abbiano dato la loro disponibilità al viaggio e che siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.

Articolo 19

Come suggerito dalla normativa pre-vigente, è prevista la presenza di un accompagnatore almeno ogni quindici allievi. Per studenti disabili è necessaria la presenza del docente di sostegno, predisponendo ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità dell'handicap, in accordo con la famiglia dello studente. Deve essere assicurato il più possibile l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, che sono tenuti a riferire al Dirigente Scolastico ogni tipo di inconveniente verificatosi nel corso del viaggio.

Articolo 20

L'organizzazione effettiva viene curata dalla Commissione viaggi e dalla Segreteria amministrativa. La Segreteria provvede ad interpellare, per iscritto, almeno tre agenzie di viaggio in regola con le istruzioni ministeriali e che garantiscano la massima affidabilità; una volta in possesso delle offerte inviate dalle agenzie interpellate, procede ad un'analisi comparata dei preventivi da sottoporre al Consiglio d'istituto. La comparazione dei preventivi delle agenzie non dovrà basarsi esclusivamente sul profilo eminentemente finanziario, ma terrà in considerazione tutti gli elementi che possano garantire massima sicurezza, affidabilità e complessiva convenienza.

TITOLO III – VIGILANZA DEGLI STUDENTI

Articolo 21

Docenti Accompagnatori

I docenti accompagnatori sono formalmente incaricati dal Dirigente Scolastico che procede alla relativa designazione dopo averne acquisita l'effettiva disponibilità. L'incarico conferito comporta l'obbligo di una attenta e assidua vigilanza, ai sensi della normativa vigente.

L'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio. Detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 e 2048 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11/07/1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette "a disposizione"). Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

I Docenti accompagnatori, a viaggio d'istruzione concluso, sono tenuti ad informare il Dirigente Scolastico e gli organi Collegiali tramite relazione, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi durante il viaggio, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

Articolo 22

Responsabilità della Famiglia:

La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di allergie/asma/intolleranze o problemi di salute importanti e a controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci appositi. La famiglia è responsabile di aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc., in caso non abbia informato i docenti su problemi di salute prima della partenza oppure non abbia messo nella valigia del figlio i farmaci appositi. La famiglia deve dare al figlio i farmaci che assume di solito per disturbi lievi (es. Tachipirina, Vivin C, Aspirina, farmaci per mal di gola, per calmare tosse, ecc.) La famiglia è responsabile per il possesso di bevande alcoliche, anche a bassa gradazione, portate in valigia da casa, che vengano trovate dai docenti.

Articolo 23

Indicazioni per i docenti accompagnatori

a) A bordo del pullman

Per prevenire episodi vandalici, all'inizio e alla fine del viaggio controllare, insieme al conducente, le condizioni del mezzo: se si saranno verificati danni o sottrazioni di componenti d'arredo del pullman, quali tende, posacenere, sedili, braccioli, cuffie poggiatesta, luci di cortesia, plafoniere ecc., il danno economico sarà addebitato all'intero gruppo se non sarà individuato il responsabile. Controllare che gli studenti tengano il seguente comportamento: riporre lo zaino nel bagagliaio, tenere in pullman solo un piccolo marsupio e farmaci salvavita. Restare sempre a sedere durante la marcia, con le cinture di sicurezza allacciate. In caso di viaggi naturalistici in oasi/parchi, cambiarsi le scarpe prima di salire in pullman. Controllare che gli studenti non tengano i seguenti comportamenti vietati: fumare, consumare cibi e bevande, disturbare conducente e passeggeri con cori rumorosi e irrispettosi, mettere i piedi sui sedili, gettare carta a terra (far sì che si utilizzino gli appositi cestini per i piccoli rifiuti). Tenere presente, nella gestione delle attività previste, che il pullman, la notte, deve restare fermo almeno 11 ore consecutive, quindi non è possibile utilizzarlo anche la sera.

b) Sistemazione alberghiera

All'arrivo in hotel, verificare se vi sono danni nelle camere insieme a uno studente e comunicarlo alla reception; prima della partenza per il ritorno, eventuali danni agli arredi non presenti all'arrivo, saranno addebitati a tutti gli occupanti la camera se non sarà individuato il responsabile. Controllare che gli studenti evitino i seguenti comportamenti vietati: parlare a voce alta nelle camere e nei corridoi, sbattere le porte, sporgersi da finestre o balconi, uscire dalla propria camera in abbigliamento da riposo notturno e/o discinto, uscire dalla propria camera dopo l'orario concordato con i docenti, uscire dall'hotel senza essere accompagnati da un docente, fumare in camera o fare uso di sostanze stupefacenti o illegali, in qualsiasi momento del viaggio, possedere oggetti e sostanze stupefacenti o illegali, acquistare, usare o semplicemente possedere alcolici, anche a bassa gradazione. In qualsiasi momento del soggiorno i docenti potranno chiedere che gli studenti mostrino volontariamente il contenuto dei propri bagagli: l'uso o il ritrovamento di oggetti di natura offensiva (coltelli, armi, armi- giocattolo, fionde, ecc) e/o di sostanze stupefacenti o illegali comporta la segnalazione alle autorità di

Pubblica Sicurezza.

c) Ore notturne

Le ore notturne sono dedicate al riposo, per questo motivo la sera, gli studenti non possono uscire dalla propria camera dopo l'orario concordato con i docenti per il riposo notturno: in qualsiasi momento i docenti potranno fare un controllo delle camere e gli studenti sono tenuti ad aprire la porta immediatamente dopo che essi avranno bussato. Nel caso fosse richiesto l'intervento dei docenti dal portiere di notte o da altri ospiti dell'hotel a causa di comportamenti rumorosi o irrispettosi, il fatto costituirà, per gli studenti, un'aggravante nel momento della sanzione disciplinare che sarà data dal Consiglio di Classe al ritorno dal viaggio.

d) Denaro/oggetti di valore

In luoghi affollati controllare che gli studenti indossino lo zaino davanti al corpo, non sulle spalle. In caso di furto/smarrimento di oggetti, il responsabile è il proprietario e i docenti sposteranno denuncia alle autorità competenti.

e) Pranzo libero e/o al sacco

Il pranzo non organizzato, cosiddetto "libero", deve essere consumato tutti insieme nel momento e luogo concordati con gli studenti. Nel caso in cui il luogo, al chiuso o all'aperto, non sia sufficiente a contenere tutti gli studenti, i docenti si divideranno per assicurare la sorveglianza ai diversi gruppi. Bevande: è permesso acquistare/consumare solo acqua e bibite analcoliche: ogni abuso (acquistare, consumare o portare da casa bevande alcoliche, anche a bassa gradazione) sarà punito a norma del Regolamento di Istituto. Gli studenti devono informare i docenti per ogni spostamento dal gruppo di riferimento: attardarsi in luoghi senza avvertire o altre iniziative personali non autorizzate saranno sanzionate con provvedimenti disciplinari. Il comportamento durante i pasti deve essere rispettoso dei luoghi e delle persone che li frequentano

f) Abbigliamento

Controllare che l'abbigliamento degli studenti sia decoroso e consono ai luoghi da visitare.

g) Telefono

Durante le visite i cellulari devono essere spenti; è permesso usarli solo nei seguenti momenti: durante i pasti (colazione, pranzo e cena), dopo cena e in camera; l'uso del cellulare in momenti non permessi prevede il ritiro del

cellulare stesso e la riconsegna a un genitore dopo il ritorno dal viaggio.

h) Attività Visite guidate

Verifica in itinere: il viaggio d'Istruzione è attività didattica fuori dalla scuola, quindi i docenti, attraverso l'osservazione degli studenti, verificheranno il loro grado di coinvolgimento, le attività svolte sul campo, l'interesse e attenzione nell'ascolto delle guide, il comportamento durante le attività. Al ritorno sarà verificata l'efficacia del viaggio tramite attività di Verifica di vario tipo.

i) Privacy

Controllare che: venga rispettato il divieto di foto/riprese previsto in luoghi d'arte o religiosi, non venga violata la privacy di persone o compagni consenzienti e non, tramite foto/riprese non autorizzate, illegali o di cattivo gusto, anche per semplici scherzi.

j) Gruppi

Chiedere agli studenti di formare gruppi di persone con 1 capogruppo che collabori con i docenti controllando che il proprio gruppo sia sempre completo. Chiedere di rispettare rigorosamente gli appuntamenti.

Articolo 24

Provvedimenti Disciplinari

Al ritorno dal viaggio, sentiti gli accompagnatori, il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, sanzionerà eventuali violazioni del Regolamento d'Istituto e del Regolamento d'Istituto relativo ai Viaggi, elencate nel presente documento, attraverso provvedimenti disciplinari che potranno essere individuali, di gruppo o per l'intera classe nel caso non vengano individuati i singoli responsabili.

I provvedimenti disciplinari potranno essere di vario tipo, per esempio: nota disciplinare individuale, sospensione individuale o di più studenti per un numero di giorni da valutare, divieto di partecipazione di singoli studenti alle uscite didattiche per il resto dell'anno scolastico, blocco di tutte le uscite didattiche dell'intera classe per il resto dell'anno scolastico, divieto di partecipazione di singoli studenti al viaggio d'Istruzione nell'anno scolastico successivo, blocco di tutte le uscite didattiche e del viaggio d'Istruzione per l'intera classe nell'anno scolastico successivo.